



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

**ORDINANZA N. 1766 del 13/11/2020**

**Oggetto: Chiusura al traffico veicolare del lungomare cittadino, via C. Colombo e via A. Gramsci, nei giorni 14 e 15 novembre 2020.**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 04.11.2020;

**VISTO** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che, con riferimento al citato DPCM 03.11.2020, colloca la regione Calabria tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) per il rischio di contagio da Covid-19;

**RITENUTO** necessario, quale misura di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottare un provvedimento di chiusura del traffico veicolare sul lungomare cittadino nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e Piazzale Ultras nelle giornate del 14 e 15 novembre 2020;

**VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., ed in specie l'artt. 6 e 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

**VISTO** il Reg. di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020,

37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 55/2020, 58/2020, 65/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 73/2020 e 79/2020 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione dell'avvio di procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, della L. 241/90, e successive modificazioni;

**VALUTATA** la necessità di:

- chiudere al transito veicolare il lungomare cittadino nel tratto di via C. Colombo compreso tra l'incrocio di via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza dei Marinai esclusivamente ai residenti ed all'utenza - per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto - delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto, nelle giornate del 14 e 15 novembre 2020;

chiudere al transito veicolare il lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras, nelle giornate del 14 e 15 novembre 2020;

### **ORDINA**

- la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino nel tratto di via C. Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza dei Marinai esclusivamente ai residenti ed all'utenza - per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto - delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada, nelle giornate del 14 e 15 novembre 2020 per come segue:
  - sabato 14 novembre 2020: dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
  - domenica 15 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
- la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras nei medesimi orari e giorni;
- al Corpo di Polizia Locale il controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

### **RIBADISCE**

alla popolazione la necessità comunque di attenersi strettamente alle misure di contrasto della diffusione del COVID-19 contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ed in particolare, da ultimo, nell'art. 3 comma 4 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020, il quale impone - con specifico riferimento agli spostamenti consentiti sul territorio calabrese (classificato "area rossa" con specifica Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020) - che:

*"... è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. ...."*

### **AVVERTE**

che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 400,00 a € 1.000,00**, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 c. 1 della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", salvo che il fatto costituisca reato;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza diventerà esecutiva al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune nonché mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari, per i profili di competenza:

Prefettura di Crotona, Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Comando polizia locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, servizio manutenzioni;

### **DA' ATTO**

che a carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti, salvo che il fatto non costituisca maggior reato;

### **PRECISA**

che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada ed ai cittadini tutti di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Il personale del Comando Polizia locale è incaricato di far rispettare il presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 u.c. della Legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza dell'ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92, con riferimento alla segnaletica opposta, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

### **AVVERTE**

che eventuali inosservanze saranno punite a norma di legge in relazione alla violazione commessa.

### **E' FATTO OBBLIGO**

a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Responsabile del procedimento

*f.to Ing. Salvatore Gangemi*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

